



STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE ED AUTONOMIA REGIONALE

1. E' costituita a tempo indeterminato l'Associazione Regionale dei Comuni del Veneto denominata Anciveneto. Tale associazione non ha scopo di lucro
2. L'Associazione opera nello spirito ed in conformità del presente Statuto nonché dello Statuto Nazionale.
3. L'Associazione ha sede in Selvazzano Dentro (PD), Via Melchiorre Cesarotti n. 17, presso "Villa Cesarotti".
4. ANCI VENETO aderisce all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani partecipando all'attività della stessa in conformità a quanto previsto dallo statuto nazionale.
5. ANCI VENETO ha piena competenza ed autonomia nel territorio della regione veneta nei rapporti con la regione Veneto e nella tutela dei suoi associati nelle materie di competenza regionale. L'associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto.

ART. 2

FINALITA' E COMPITI

1. L'Associazione, senza finalità di lucro, ha per scopo il raggiungimento della piena attuazione del riconoscimento delle autonomie locali sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

A tal fine l'Associazione:

- 1) tutela l'autonomia dei Comuni nei confronti dello Stato e della Regione;
- 2) rappresenta le istanze e gli interessi dei Comuni nell'ambito territoriale della Regione Veneto;

2. promuove l'unità nell'iniziativa e nella partecipazione alla gestione dei poteri locali e decentrati delle forze locali autonomistiche e dell'associazionismo ed elabora una politica fondata su un programma di sviluppo economico/sociale/civile e culturale, espressione degli interessi e delle aspirazioni delle popolazioni amministrare. Attua tutte le iniziative necessarie per l'unificazione delle associazioni delle autonomie;

3. promuove il coordinamento delle attività delle amministrazioni associate; studia e propone iniziative a favore dello sviluppo economico e sociale della regione; mantiene collegamenti operativi di studio con la Regione del Veneto, con le Province, i Comuni, le Comunità montane, gli organi periferici dello Stato, le Associazioni regionali e nazionali degli enti locali;

4. opera per un decentramento delle funzioni di interesse pubblico ad ogni livello, favorisce la costituzione di strumenti democratici per la più larga partecipazione alla vita degli enti locali;

5. promuove convegni e dibattiti, pubblica studi, atti anche a mezzo di propri organi di stampa.

6. in particolare:

1) rappresenta gli interessi dei Comuni Veneti nei confronti della Regione e, d'intesa con l'Associazione Nazionale, nei confronti dello Stato;

2) promuove e coordina lo studio e la soluzione, anche con proposte articolate, di problemi che interessano i Comuni Veneti;

3) interviene, ove necessario con propri rappresentanti, in ogni sede nella quale si discutono o si amministrano interessi dei Comuni Veneti o che investono anche indirettamente i Comuni stessi;

4) presta consulenza ed assistenza agli associati che lo richiedono;

5) promuove ed incoraggia iniziative per elevare l'educazione civica dei cittadini Veneti e per diffondere la conoscenza delle istituzioni comunali; promuove inoltre la tutela dei diritti civili;

6) individua e propone l'adozione di strumenti per incrementare la partecipazione dei cittadini Veneti alla vita amministrativa del proprio Comune;

7) esamina ogni problema di interesse delle civiche amministrazioni promuovendo, nell'ambito delle proprie competenze, le necessarie iniziative;

8) predispone ed attiva progetti di formazione per amministratori, segretari e dipendenti dei Comuni.

ART. 3

ASSOCIATI ED ADESIONE

1. Tutti i Comuni, la Città Metropolitana, le Associazioni, le Unione Comunali e gli altri enti di derivazione comunale della Regione Veneto, aderenti all'ANCI Nazionale secondo le modalità e le condizioni previste dallo statuto di detta associazione, fanno parte di diritto di ANCI Veneto. Le Associazioni di Comuni e i Consorzi di Comuni, costituiti su temi e tradizioni territoriali devono uniformare i propri ordinamenti o regolamenti o principi alle norme dello statuto dell'ANCI Nazionale. La perdita della qualifica di associato di ANCI Nazionale automaticamente fa venire meno la qualifica di associato di ANCI Veneto. La qualifica di socio di ANCI Nazionale è infatti condizione necessaria per essere associato di ANCI Veneto.
2. Fermo quanto previsto al punto a) che precede l'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso da esercitarsi con le seguenti modalità e termini:
3. Il recesso deve essere comunicato mediante raccomandata a.r. inviata all'Associazione entro il 31 ottobre ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso non libera dall'obbligo del versamento dell'intero contributo associativo per l'anno in cui lo stesso è stato comunicato. In caso di recesso all'ente che lo esercita non è dovuta alcuna restituzione di somme.
4. L'associato che non versa i contributi entro il termine essenziale del 30 giugno di ogni anno perde la qualità di socio di ANCI Veneto
5. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Regionale, alla prima seduta utile ed è portata a conoscenza dell'ente con comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r.
6. L'avvenuta decadenza non è condizione ostativa ai fini di una nuova iscrizione
7. I rappresentanti dell'ente che ha esercitato il recesso decadono immediatamente, con effetto immediato dalla carica nazionale o regionale, eventualmente ricoperta negli organi dell'ANCI nazionale o regionale

ART. 4

Autonomia Finanziaria

1. ANCI Veneto ha piena autonomia finanziaria e la esercita anche con il reperimento di risorse ulteriori rispetto a quelle assegnate da ANCI Nazionale

ART. 5

ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea Regionale,

b) il Consiglio Regionale;

c) il Direttivo;

d) la Presidenza

e) il Presidente;

f) un Revisore dei Conti iscritto all'apposito Albo.

2. Sono articolazioni operative le consulte, i coordinamenti ed i gruppi di lavoro.

3. Possono far parte degli organi, ad esclusione dei Revisori dei Conti, solo i componenti di organi politici di enti associati.

ART. 6

ASSEMBLEA REGIONALE

1. E' l'organo di indirizzo generale di ANCI Veneto

2. E' costituita da tutti gli enti associati che risultano in regola con il pagamento dei contributi annuali alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

3. In seno all'assemblea Regionale ogni Comune è rappresentato di diritto dal Sindaco quale legale rappresentante o da un suo delegato scelto fra gli assessori ed i consiglieri in carica. Gli altri Enti Associati sono rappresentati dal loro legale rappresentante o da un suo delegato

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente con raccomandata a.r. o telegramma o telefax o con pec da inviarsi agli enti associati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata contenente gli argomenti da affrontare e gli orari della prima e seconda convocazione.

5. L'Assemblea Regionale:

a) delibera sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno:

1) in prima convocazione quando sia stata verificata la partecipazione di almeno 2/3 (due terzi) degli enti associati;

2) in seconda convocazione (da tenersi almeno a due ore di distanza dalla prima) quando sia stata verificata la partecipazione di almeno sessanta Comuni associati;

L'Assemblea Regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

6. All'atto dell'insediamento il Presidente Regionale sovrintende all'elezione di un presidente e di uno o più vice presidenti dell'Assemblea, di 5 (cinque) scrutatori, e di una Commissione verifica poteri composta da almeno 5 (cinque) rappresentanti dei comuni. Funge da Segretario dell'Assemblea il Direttore dell'Associazione Regionale. Dovrà essere assicurata la presenza di un notaio nelle assemblee chiamate ad approvare o modificare il presente statuto, nonché per rinnovare gli organi associativi.

7. Oltre alla convocazione in forma ordinaria l'Assemblea può essere convocata in forma congressuale regionale per il rinnovo degli organi associativi (o per l'elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale, nelle forme, tempi e modalità stabilite dall'Associazione Nazionale).

8. L'Assemblea Regionale elegge il Presidente Regionale, i componenti del Consiglio Regionale, il Revisore dei Conti e i delegati all'Assemblea Nazionale.

9. L'Assemblea Regionale discute i temi di particolare importanza per gli associati, predispone ed approva documenti e mozioni.

10. Nell'assemblea regionale ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Ogni associato può rappresentare unicamente un altro associato con delega scritta.

ART. 7

IL CONSIGLIO REGIONALE

1. E' eletto dall'Assemblea Regionale di ANCI Veneto e dura in carica 5 anni

2. E' costituito da 50 a 100 componenti eletti dall'Assemblea Regionale. Possono essere eletti dall'assemblea a far parte del Consiglio regionale i Sindaci, i Presidenti dei Consigli Comunali, gli Assessori, i Consiglieri dei Comuni associati, nonché i rappresentanti di altre categorie di associati nel numero fissato dall'Assemblea, tenuto conto del riparto territoriale nonché della classe di ampiezza demografica dei Comuni. Sono membri di diritto del Consiglio: un rappresentante delle Unioni dei Comuni, della Regione; un rappresentante dei gruppi consiliari iscritti all'Associazione nelle forme previste dall'articolo 3, comma 1; il Presidente della Consulta dei Comuni di minore dimensione demografica; il Sindaco della città metropolitana. Ex presidenti e Direttori generali possono farne parte, ma senza diritto di voto e senza incidenza sul quorum deliberativo e costitutivo.

Il Presidente può proporre al Consiglio la designazione a Consigliere onorario fino ad un massimo di cinque nominativi di personalità che, con specifiche iniziative, hanno valorizzato l'autonomia degli enti locali. I Consiglieri onorari hanno voto consultivo. Sono membri di diritto i Consiglieri Nazionali, i Sindaci delle città capoluogo di Provincia.

3. E' convocato dal Presidente Regionale - a mezzo posta ordinaria o telegramma o telefax o posta elettronica da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima e contenente l'ora di prima e seconda convocazione nonché gli argomenti da affrontare - in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del conto consuntivo e del programma/bilancio di previsione nonché per la predisposizione degli indirizzi e la verifica del perseguimento degli stessi. Si riunisce in seduta straordinaria quando almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri lo richieda o per trattare argomenti non previsti per le sedute ordinarie.

4. E' presieduto dal Presidente Regionale, coadiuvato da uno o più vice presidenti.

5. Nella sua prima seduta, da convocarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Regionale, viene costituito il Direttivo. Nella stessa seduta il Presidente designa uno o più vice presidenti e comunica i nominativi dei capi area.

6. Il Consiglio Regionale definisce i programmi, approva i bilanci, delibera sull'esclusione degli associati nomina il direttore, delibera sulle modifiche statutarie, approva i regolamenti non meramente esecutivi, delibera sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio a seguito dello scioglimento, verifica l'attuazione delle direttive impartite, surroga i membri decaduti o dimessi. Determina l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza.

7. Per ogni seduta è redatto ed approvato il verbale a firma del Presidente e del Direttore.

8. Per ogni seduta viene riconosciuto un "gettone di presenza" da liquidarsi nella misura fissata dallo stesso Consiglio.

9. Il Consiglio Regionale delibera in prima convocazione con il voto favorevole di 2/3 dei componenti e in seconda convocazione a maggioranza dei presenti

ART. 8

DIRETTIVO

1. Il Direttivo è composto da 15 a 40 membri:

a) dal Presidente dell'Associazione;

b) dai vice Presidenti;

c) dai Presidenti delle consulte;

2. ha competenza in ordine a designazioni e su tutte le materie non espressamente riservate ad altro organo dell'Associazione;

3. è convocato dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto, da inviarsi con posta ordinaria, telegramma, telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima, contenente la sede, il giorno e l'ora della convocazione;

4. è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

5. Per ogni seduta deve essere predisposta la sintesi delle decisioni assunte.

ART. 9

PRESIDENZA - COMPOSIZIONE E COMPETENZE

1. La Presidenza è composta:

- dal Presidente dell'Associazione;

- dai Vice Presidenti.

2. Essa ha competenza in ordine al coordinamento dei lavori delle Consulte/Direttivo/Consiglio.

3. E' convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto, da inviarsi con posta ordinaria, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima dell'adunanza, contenente la sede, il giorno e l'ora della convocazione.

4. E' presieduta dal Presidente dell'Associazione.

ART. 10

PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Regionale e dura in carica 5 anni ed è nominato tra i Sindaci, i Consiglieri Comunali e gli Assessori dei Comuni in carica;

2. è il rappresentante legale dell'Associazione e cura le relazioni ed i rapporti esterni;

3. convoca e presiede l'Assemblea Regionale nonché convoca e presiede il Consiglio Regionale e il Direttivo;

4. partecipa alle sedute degli organi nazionali di cui fa parte nonché agli incontri della Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali;

5. designa uno o più vice presidenti e, fra questi, il Vice Presidente Vicario che, in caso di sua decadenza, assenza od impedimento temporaneo, lo sostituisce a tutti gli effetti, i Presidenti delle consulte.

6. rappresenta l'Associazione nelle Assemblee dei soci delle società partecipate.

In tali Assemblee, ordinarie e straordinarie, esprime la volontà dell'Associazione in conformità con le finalità istituzionali proprie dell'Associazione e secondo gli indirizzi del Consiglio regionale. Deve comunicare annualmente al Consiglio Regionale il contenuto delle deliberazioni assunte dalle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci delle società partecipate nel corso dell'esercizio, nonché il bilancio di esercizio annuale.

7. Il Presidente Regionale decade quando viene a mancare dei requisiti di cui al comma 1.

8. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Parlamentare o di Consigliere regionale; se eletto successivamente decade.

9. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente entro 3 (tre) mesi l'Assemblea Regionale provvede alla elezione del Presidente che rimane in carica esclusivamente per il periodo intercorrente al rinnovo degli altri organi dell'Associazione.

ART. 11

GRUPPI DI LAVORO

1. Per la predisposizioni di pareri, studi, documenti, il Presidente, sentito il Direttivo, può istituire gruppi di lavoro, i cui componenti devono essere appartenenti ad organi politici dei Comuni ed enti associati.

2. Il coordinatore del gruppo di lavoro designato dal Presidente dell'Associazione, è tenuto a presentare il risultato del lavoro svolto nei termini fissati dal Presidente.

ART. 12

CONSULTE

1. Le consulte, istituite e costituite dal Consiglio, sono composte da Consiglieri dell'Associazione, da appartenenti ad organi politici dei Comuni associati e da esperti indicati dalle Consulte stesse.

2. Sono organismi consultivi con il compito di approfondire e presentare proposte al Consiglio per quanto riguarda temi e problemi di interesse dei Comuni.

3. Il Presidente dell'Associazione designa i Presidenti delle consulte.

4. E' istituita la Consulta dei Comuni di Minore dimensione demografica. La stessa è costituita dal Consiglio, nel numero fissato da questo, ed è composta da Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 (cinquemila) abitanti. Il Presidente della stessa è membro di diritto del Consiglio.

5. E' istituita la Consulta dei Comuni montani. La stessa è costituita dal Consiglio nel numero fissato dal Consiglio Regionale dell'Anciveneto ed è composta da amministratori di Comuni montani. E' Presieduta dal Vice Presidente di cui al comma 5 bis, art. 8.

6. E' istituito il Comitato Tecnico di Polizia Municipale. Il Comitato è costituito da un numero di componenti definito dal Consiglio. I componenti sono nominati dal Direttivo e sono scelti fra gli appartenenti alla polizia municipale del Veneto. L'attività ed il funzionamento dello stesso è determinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Associazione.

ART. 13

REVISORI DEI CONTI

1. L'Assemblea Regionale elegge 1 (uno) revisore effettivo e 1 (uno) revisore supplente, iscritti all'albo dei revisori i quali durano in carica per tre anni.

2. Il Revisore dei conti esamina il bilancio consuntivo da portare all'approvazione del Consiglio.

3. Il Revisore è invitato alle sedute del Consiglio Regionale.

ART. 14

CONFERENZA DEI PRESIDENTI LE ASSOCIAZIONI REGIONALI

1. Per il coordinamento delle iniziative politiche il Presidente dell'Associazione Regionale partecipa alle sedute della conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali.

ART. 15

COORDINAMENTI PROVINCIALI

1. Per un maggiore collegamento con i Comuni della Regione sono istituiti i "Coordinamenti Provinciali".

2. I coordinamenti sono costituiti dagli amministratori locali di una medesima Provincia componenti il Consiglio Regionale.

3. L'Assemblea dei Sindaci di una medesima Provincia, ad integrazione dei componenti il coordinamento, componenti il Consiglio Regionale, può designare altri amministratori locali in numero inferiore a quelli provenienti dal Consiglio Regionale.

4. Il Coordinamento provinciale elegge nel proprio seno il coordinatore;

5. Il Coordinamento può riunirsi ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno o quando un terzo dei componenti lo richieda.

6. Può esaminare i problemi di interesse dei Comuni indirizzando al Consiglio Regionale le conclusioni.

7. Il Coordinamento Provinciale, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere al Presidente dell'Associazione la convocazione dell'Assemblea Provinciale degli enti aderenti.

ART. 16

INELEGGIBILITA' SOSPENSIONE E DECADENZA

1. Sono ineleggibili a componenti degli organi della Associazione Regionale gli amministratori che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, e sia stata applicata, nei loro confronti, la sanzione dell'interdizione dai pubblici uffici.

2. Sono sospesi dalla carica di componenti gli organi dell'Associazione gli amministratori sottoposti, con ordinanza del giudice, a misure cautelari personali.

3. Il Direttivo dell'Associazione può determinare norme di comportamento alle quali ogni amministratore componente gli organi deve attenersi e le eventuali sanzioni in caso di inadempienza.

4. Decadono dalla carica i componenti gli organi che siano risultati assenti senza giustificato motivo per oltre 3 (tre) sedute. La decadenza, previa diffida comunicata dal Presidente, è dichiarata dal Consiglio Regionale.

5. La perdita del requisito minimo di cui all'art 4, comma 3, del presente Statuto per la partecipazione agli organi dell'Associazione è motivo di decadenza dalla carica.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO

ART. 17

STRUTTURA AMMINISTRATIVA

1. ANCI Veneto ha una propria struttura organizzativa ed amministrativa che può essere costituita sia da personale assunto dall'esterno sia da personale distaccato ai sensi della vigente normativa, sia da collaboratori e consulente esterni con apposita convenzione.

2. Ogni documentazione inerente l'attività degli organi è conservata presso la sede dell'Associazione.

3. In particolare dovrà essere assicurata la tenuta:

a) del libro degli associati;

b) dei registri/presenza degli organi;

c) della raccolta dei verbali delle sedute degli organi;

d) delle scritture contabili previste dalla legge;

e) del libro/inventari

4. I verbali delle sedute collegiali degli organi sono predisposti dal Direttore e firmati dal Presidente e dal Direttore e sono proposti all'approvazione dell'organo nella seduta successiva cui si riferiscono.

ART. 18

DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Regionale.

2. Sovrintende al funzionamento dell'Associazione, cura l'attuazione delle decisioni assunte dagli organi, predispone i verbali degli organi di cui è anche segretario sottoscrivendoli con il Presidente.

3. E' capo del personale a disposizione dell'Associazione.

4. Partecipa agli incontri del "Coordinamento dei Segretari Regionali" ed a quelli convocati dal Segretario Generale dell'Associazione ed inoltre agli organi nazionali.

5. Cura l'attuazione di deleghe a lui conferite dagli organi dell'Associazione.

ART. 19

PATRIMONIO, FINANZIAMENTO

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili descritti nel libro inventari, dai finanziamenti annuali degli associati e da eventuali somme giacenti presso gli Istituti di Credito a qualsiasi titolo di godimento dell'Associazione;

2. Il finanziamento annuale dell'Associazione è costituito:

a) Dalla compartecipazione alla quota associativa annua obbligatoria trasferita in misura percentuale e secondo quanto stabilito dalla statuto di ANCI Nazionale

b) da una quota regionale definita dal Consiglio Regionale per gli associati ordinari e straordinari;

a. da contributi della Regione, definiti dall'apposita legge,

b. da contributi di enti vari,

c. da contributi volontari e straordinari derivanti da attività di servizi resi agli associati anche tramite società partecipate

ART. 20

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'Esercizio Finanziario si apre il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

2. Entro il 30 aprile dell'esercizio successivo il Revisore dei Conti esamina il Conto Consuntivo, da redigersi secondo la disciplina del codice civile per le società per azioni, e lo trasmette al Consiglio Regionale per l'approvazione.

3. Il Consiglio Regionale deve illustrare nel Conto Consuntivo l'attività svolta per il tramite degli enti e società partecipate ed i risultati conseguiti dalla stessa; il Conto Consuntivo deve contenere in allegato l'ultimo bilancio di esercizio approvato dalle società partecipate; il Conto Consuntivo è pubblicato nel sito internet dell'Associazione. Il bilancio consuntivo, unitamente alla delibera di approvazione, deve essere trasmesso entro due mesi dall'approvazione all'ANCI Nazionale corredato dalla relazione del revisore dei conti.

4. Il patrimonio di ANCI Veneto è costituito dal fondo di dotazione iniziale, costituito da un deposito monetario di euro 15.000,00, di cui il 30% costituisce il "fondo patrimoniale di garanzia" indisponibile e vincolato a favore dei terzi che instaurino rapporti con l'ente e dalle risultanze nette del conto patrimoniale, comprensivo di mobili ed immobili.

4. L'impegno e la liquidazione delle spese ordinarie di carattere ricorrente e nei limiti del Bilancio di Previsione sono disposti dal Direttore; l'impegno delle spese di carattere

straordinario o non ricorrenti è disposto dal Presidente, salvo la ratifica del Direttivo nella prima seduta successiva all'impegno di spesa. L'impegno delle spese non previste o eccedenti i limiti del Bilancio di Previsione sono disposte dal Direttivo che dovrà contestualmente indicarne il mezzo di finanziamento. La presidenza individuerà le somme da destinare alla formazione degli amministratori, dirigenti e dipendenti dei Comuni montani anche in relazione alle entrate straordinarie assicurate da UNCEM Veneto.

TITOLO III

NORME FINALI

ART. 21

APPROVAZIONE E MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto è approvato con il voto della maggioranza dei presenti all'Assemblea Regionale. Ogni successiva modifica dovrà essere approvata dall'Assemblea Regionale ed inviata successivamente al Consiglio Nazionale dell'ANCI.

ART. 22

UNIFICAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DELLE AUTONOMIE LOCALI

1. Gli organi dell'Associazione sono impegnati a varare iniziative volte a promuovere, in ambito regionale, l'unificazione delle Associazioni delle autonomie.

2. E' istituito il coordinamento di esperti delle Associazioni delle Autonomie Locali (Lega delle Autonomie, URPV, UNCEM, Co.Nord), esperti già dirigenti delle Associazioni che hanno proceduto allo scioglimento delle stesse. I componenti lo stesso sono designati dal Presidente.

ART. 23

DISPOSIZIONI VARIE

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto di ANCI Nazionale, ove compatibili, e del Codice Civile vigente

ART. 24

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Assemblea Regionale Straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione Regionale con la maggioranza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei rappresentanti degli enti presenti; in tale caso designa un commissario liquidatore.

2. In caso di scioglimento per qualunque causa vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, una volta pagati tutti i debiti, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, in conformità all'art. 186 TUIR.

ART.25

1. Intrasmisibilità e non rivalutabilità delle quote associative.
2. Le quote associative sono intrasmisibili e non sono rivalutabili.

ART. 26

Pari opportunità

1. ANCI veneto riconosce nella partecipazione delle donne alla vita sociale politica ed economica uno strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo di tutta la comunità.
2. Esalta l'azione di sensibilizzazione e la valorizzazione del lavoro femminile all'interno delle amministrazioni locali anche con l'applicazione di azioni positive nei confronti delle donne.
3. Favorisce ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la presenza delle donne nelle istituzioni e nelle strutture associative.

ART 27

Norma transitoria

1. Rimangono in carica i componenti degli organi dell'associazione non riconosciuta ANCI Veneto fino alla scadenza naturale dell'incarico e conseguentemente, fino alla scadenza dell'incarico le nomine effettuate nell'ambito di ANCI Veneto valgono anche per l'associazione riconosciuta.